

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE CAROLIS, RIGO, DUVA, OCCHIPINTI,
DE ANNA, GASPERINI, GIARETTA, FIORILLO, MAZZUCA
POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI e PINGGERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Norme in materia d’inquadramento dei tecnici laureati
nel ruolo dei ricercatori universitari

ONOREVOLI SENATORI. - A decorrere dalla XI legislatura repubblicana, con proposte di legge provenienti da un arco molto vasto di forze politiche, è stata posta l'esigenza della riforma del reclutamento nelle università. In un siffatto contesto la difficile situazione dei tecnici laureati nelle università italiane merita una soluzione urgente che affermi la certezza del diritto.

Nelle università, i tecnici laureati che sin dall'inizio della loro carriera hanno svolto e svolgono attività di ricerca e didattica, riconosciuta sin dal 1980 (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articoli 50 e 52), in quanto erano considerati tra le categorie di precariato docente ammesse ai giudizi di idoneità a professore associato e, riconfermati di fatto e di diritto come docenti precari anche dalla più recente legge sugli ordinamenti didattici delle università (legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 16), devono essere definitivamente inseriti nel ruolo che loro compete per le attività svolte.

Già da lungo tempo i tecnici laureati degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono stati inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 (articolo 45), per cui il presente disegno di legge va a sanare una assurda discriminazione giuridica.

Il problema riguarda meno di un centinaio di persone, tra tutte le università italiane, ed è relativo ai soli tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

L'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 prevede che nella dizione «ricercatori confermati» si intendano ricompresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici

laureati che abbiano svolto almeno un triennio di attività didattica e scientifica documentata da atti ufficiali della facoltà (facendo esplicito riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980). Sul tema dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 c'è una nutrita giurisprudenza a favore dei tecnici laureati sia da parte della Corte costituzionale che del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio; in particolare si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 9-14 aprile 1986, n. 93 del 16 febbraio 1991 e n. 412 del 21-29 ottobre 1992 e la sentenza n. 534/92 del TAR del Lazio, III sezione.

Di fatto l'attuale attività dei tecnici laureati ex articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 - residuo di quelli esistenti al 31 luglio 1980 - consiste nello svolgere funzioni di docente in quanto quasi tutti sono titolari di supplenze o affidamenti e svolgono attività di ricerca.

Si tratta, quindi, di richiudere, una volta per tutte, una annosa vicenda di precariato docente prevedendo il passaggio, a domanda degli interessati, dei tecnici laureati di cui agli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dell'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 nel ruolo dei ricercatori confermati, con il mantenimento dell'anzianità maturata. È da rilevare che, dato il numero esiguo degli aventi diritto ed il fatto che lasciano un posto di ruolo (di VIII se non già di IX o X livello), il passaggio nel ruolo dei ricercatori confermati non comporta aggravio nel bilancio dello Stato. Chiaramente i posti di tecnico laureato che così si renderanno liberi saranno soppressi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono indetti giudizi di idoneità a ricercatore universitario per titoli scientifici riservati al personale tecnico in possesso di laurea che abbia svolta attività scientifica e didattica di supporto. L'attività didattica e scientifica svolta può essere certificata da una dichiarazione del direttore di istituto o di dipartimento o dal titolare della cattedra presso cui detto personale afferisce.

2. Il giudizio di idoneità è riferito all'attività svolta dal candidato ed è formulato da apposita commissione costituita da tre professori di ruolo nominati dal rettore su conforme parere di ciascuna facoltà.

3. I candidati risultati idonei acquisiscono la qualifica di ricercatore confermato, se in possesso di anzianità superiore ai tre anni.

4. I candidati con anzianità inferiore ai tre anni vengono inquadrati nel ruolo di ricercatore non confermato ed al raggiungimento del triennio di anzianità saranno sottoposti al giudizio di conferma secondo la normativa vigente. Viene mantenuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità nei ruoli precedenti.

5. Il ruolo dei ricercatori è aumentato di un numero di posti corrispondenti al numero dei laureati tecnici dichiarati idonei. Altrettanti posti sono contestualmente soppressi nei ruoli dei laureati tecnici.

